



Sommario

LE NEWS DI APRILE.....	2
MODIFICHE DEL 5 PER MILLE.....	3
CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021	4
CREDITO D'IMPOSTA PATRIMONIALIZZAZIONE	5
NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN "ROTTAMAZIONE" E "SALDO E STRALCIO" E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI	6
LE INDENNITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI.....	9
SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2021 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2020	13

LE NEWS DI APRILE**FONDO PERDUTO****Contributo minimo per chi ha aperto la partita Iva nel dicembre 2019**

Con il provvedimento n. 82454 del 29 marzo 2021 **l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019** chiarendo che **a tali soggetti, il contributo a fondo perduto spetta:**

- **a prescindere dalla circostanza che essi abbiano avuto un calo del 30%** della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019:
- per la quantificazione del contributo la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 82454, 29/03/2021)

GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE**Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 aprile 2021**

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2021. A tal fine, è già disponibile il software al link <https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020>. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 96399, 23/03/2020)

CORRISPETTIVI TELEMATICI**Corrispettivi: slitta al 1° ottobre 2021 il nuovo tracciato elettronico**

Con provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021 **vengono ulteriormente prorogati i termini relativi alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, slitta dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 la data dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico** dei dati dei corrispettivi giornalieri versione 7.0 e del conseguente adeguamento dei registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 83884, 30/03/2021)

DEDUCIBILITA' MAXI CANONE**Deducibile la quota riferita al maxi canone**

Con l'ordinanza n. 7183 del 15 marzo scorso **la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di "scorporo" del valore delle aree sottostanti ai fabbricati strumentali acquisiti con contratto di leasing finanziario nella valutazione della quota non deducibile non si debba tenere conto della parte riferibile al maxi canone, con una conseguente riduzione della ripresa fiscale da operare ai fini dell'Ires.**



(Corte di Cassazione, sentenza n. 7183, 15/03/2021)

CEDOLARE SECCA

Chiarimenti in tema di riduzione del canone di locazione per l'emergenza Covid-19 e cedolare secca
Il regime agevolativo della cedolare secca non è impedito dall'eventuale efficacia di una clausola dell'Accordo territoriale sulle locazioni abitative, con cui è stato previsto che, laddove venga sottoscritto un contratto con riduzione obbligatoria del canone massimo, verranno riconosciute al locatore delle agevolazioni IMU per il periodo in cui la riduzione del canone sarà sussistente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 165 del 9 marzo 2021. Tale soluzione prescinde dalla circostanza che la clausola venga inserita direttamente all'interno del contratto ovvero sia prevista in autonoma scrittura privata da sottoscrivere e registrarsi contestualmente al contratto di locazione.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 165, 9/03/2021)

ACCERTAMENTO

Ampliato il potere di accertamento

Per le Sezioni Unite n. 8500/2021 **il potere di accertamento va verificato rispetto a ogni annualità.** Ad esempio, un bene acquistato nel 2000 e ammortizzato fino al 2033 è verificabile fino al 2039.

(Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 8500, 23/03/2021)

MODIFICHE DEL 5 PER MILLE

Come per il 2020 l'istanza di accreditamento al 5 per mille dovrà essere trasmessa soltanto dagli enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito. **Tra le novità di quest'anno, si segnala che gli enti potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l'autocertificazione sul possesso dei requisiti. E' stato quindi eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.** Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all'ente dei requisiti che danno diritto al contributo.

Inoltre, a partire dal 2021, le associazioni sportive dilettantistiche rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al Coni, che ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate una convenzione per la gestione delle istanze di iscrizione. Di conseguenza, per il 2021, a differenza degli anni precedenti, le associazioni sportive utilizzeranno modello e software distinti da quelli degli enti del volontariato. In particolare, l'applicativo per l'iscrizione degli enti del volontariato è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre quello per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.

Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall'Agenzia delle Entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal Coni sui rispettivi siti istituzionali. In particolare, l'elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20.04, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco potranno essere



richieste non oltre il 30.04. L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà pubblicato, entro il 10.05.2021.

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021

Il 30 aprile 2021 scade il termine per poter richiedere il rimborso o la compensazione dei crediti iva relativi al primo trimestre 2021, attraverso il modello TR.

Con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato:

- ordinariamente, solo in **compensazione verticale** (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive)
- al ricorrere di determinate condizioni in **compensazione orizzontale, ovvero richiesto a rimborso**, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Le **condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale** sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:

- aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
- soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*), D.P.R. 633/1972.

La compensazione "orizzontale" del credito Iva trimestrale è possibile:

- **solo dopo la presentazione del modello Iva TR**, se il credito Iva è di **importo inferiore o pari a euro 5.000** e
- **solo a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di **importo superiore a 5.000 euro**.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di **richiesta di rimborso** del credito Iva trimestrale, si ricorda che:



- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
 - b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
 - c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall'obbligo di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

CREDITO D'IMPOSTA PATRIMONIALIZZAZIONE

Con Provvedimento 11.03.2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze del credito d'imposta in favore degli investitori e delle società che aumentano il capitale sociale di cui all'articolo 26, commi 4 e 8, D.L. 34/2020.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, tramite l'utilizzo del software denominato "*CreditoRafforzamentoPatrimoniale*" disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

L'*Istanza investitori* deve essere inviata dal 12.04.2021 al 03.05.2021, mentre l'*Istanza società* dal 01.06.2021 al 02.11.2021.



I crediti di imposta saranno riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse stanziato.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle Entrate comunicherà ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo dei crediti d'imposta effettivamente spettanti.

In merito ai requisiti necessari per l'accesso al credito in esame si rimanda alla Circolare Monotematica M21/2020.

**NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN "ROTTAMAZIONE" E "SALDO E STRALCIO" E
DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI**

Proroga versamenti "Rottamazione" e "Saldo e stralcio"

Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. "Rottamazione dei ruoli" (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e del c.d. "Saldo e stralcio", l'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) stabilisce una modifica delle scadenze entro cui effettuare il pagamento delle rate scadute nel 2020 e di quelle dovute per il 2021. Tale previsione costituisce una nuova proroga delle scadenze, che segue altri differimenti in materia di definizioni agevolate che si erano resi necessari per far fronte alle difficoltà economiche e finanziarie legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il Decreto Sostegni stabilisce che sono da considerarsi tempestivi i versamenti eseguiti:

- entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 ed
- entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:

Rottamazione dei ruoli	N° rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex D.L. 148/2017 con versamento integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente ammessi alla "rottamazione <i>ter</i> ".	3°	31.07.2020	31.07.2021
	4°	30.11.2020	31.07.2021
	5°	31.07.2021	30.11.2021
	6°	31.07.2021	30.11.2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, cd. "rottamazione <i>ter</i> " con istanza presentata entro il 30 aprile 2019.	3°	(*) 1.06.2020	31.07.2021
	4°	1.06.2020	31.07.2021
	5°	31.07.2020	31.07.2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019.	6°	30.11.2020	31.07.2021
	7°	1.03.2021	30.11.2021
	8°	31.05.2021	30.11.2021
	9°	31.07.2021	30.11.2021
Somme dovute a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione	10°	30.11.2021	30.11.2021



agevolata dei ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, cd. "rottamazione <i>ter</i> " con istanza presentata entro il 30 aprile 2019.			
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, cd. "rottamazione <i>ter</i> " con istanza presentata entro il 31 luglio 2019.	2°	(*) 1.06.2020	31.07.2021
	3°	1.06.2020	31.07.2021
	4°	31.07.2020	30.11.2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 31 luglio 2019.	5°	30.11.2020	30.11.2021
	6°	1.03.2021	30.11.2021
	7°	31.05.2021	30.11.2021
	8°	31.07.2021	30.11.2021
	9°	30.11.2021	30.11.2021

(*) il termine originario del 28.02.2020 è stato prorogato all'01.06.2020 dal DL n. 18/2020

Saldo e stralcio	N° rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019.	2°	(*) 1.06.2020	31.07.2021
	3°	31.07.2020	30.11.2021
	4°	31.03.2021	30.11.2021

(*) il termine originario del 28.02.2020 è stato prorogato all'01.06.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro i nuovi termini stabiliti dal Decreto Sostegni non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Inoltre, per espressa previsione normativa, al versamento nei nuovi termini si applica la tolleranza per i pagamenti lievemente tardivi, ossia la disposizione secondo la quale nei casi di ritardo non superiore a cinque giorni, non si determina l'inefficacia della definizione né sono dovuti interessi.

Cancellazione debiti di importo residuo fino ad Euro 5.000,00

Il Decreto Sostegni ha inoltre previsto (articolo 4, commi da 4 a 9) l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino ad Euro 5.000,00 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010, COMPRESI QUELLI ORIGINARIAMENTE GESTITI IN "ROTTAMAZIONE" O "SALDO E STRALCIO".

Tale previsione si applica:

- alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino ad Euro 30.000,00;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino ad Euro 30.000,00.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento, la cui individuazione è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni.

Inoltre, fino alla data di annullamento che verrà stabilita dal MEF:



- è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo al 23 marzo 2021 fino ad Euro 5.000,00 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Per espressa previsione normativa, restano escluse dal perimetro di applicazione della disposizione agevolativa e non possono beneficiare dell'annullamento automatico:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
- l'IVA sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

La definizione delle somme non ancora notificate derivanti dai controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate

Il Decreto Sostegni ha introdotto con l'articolo 5 una nuova agevolazione, riconoscendo la possibilità di sanare le irregolarità relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018 con il versamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali (se dovuti), escludendo dunque il pagamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

In particolare, possono essere oggetto di definizione le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972:

- elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate ai contribuenti per effetto della sospensione prevista dal DL 34/2020 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (ossia 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (ossia 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Per accedere alla definizione agevolata, è necessario:

- essere titolari di una partita Iva attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni);
- avere subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume d'affari del periodo d'imposta 2019.

La proposta di definizione e l'indicazione dell'importo ridotto da versare sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario a seguito della verifica della sussistenza dei presupposti.

Il contribuente che, ricevuta la proposta di definizione inviata dall'Agenzia, decidesse di accettarla potrà perfezionare la procedura versando le somme richieste secondo le modalità e i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, cioè provvedendovi entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, anche tramite rateizzazione.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze previste, la definizione non produrrà effetti e torneranno applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.



LE INDENNITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI

In continuità rispetto ai precedenti decreti emergenziali, il Decreto Sostegni, all'art. 10, riconosce una ulteriore tranche una tantum per i lavoratori maggiormente esposti, dal punto di vista economico, alle conseguenze del diffondersi dell'epidemia da Covid-19.

Si tratta di stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, di lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nonché di lavoratori dello spettacolo e dello sport.

Le indennità riconosciute dall'Inps al settore del turismo e degli stabilimenti termali

Nei commi da 1 a 9 del citato articolo 10, il Decreto Sostegni prevede il **riconoscimento** da parte dell'Inps di **un'indennità pari a 2.400 euro a lavoratori** appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori **dipendenti stagionali** e lavoratori in **somministrazione** dei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**;
- lavoratori **dipendenti a tempo determinato** dei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**;
- lavoratori **dipendenti stagionali** e lavoratori in **somministrazione** appartenenti a **settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali**;
- lavoratori **intermittenti**;
- lavoratori **autonomi occasionali**;
- incaricati alle **vendite a domicilio**;
- lavoratori dello **spettacolo**.

Tale indennità:

- ✓ **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie;
- ✓ **è cumulabile** con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84;
- ✓ **NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO**;
- ✓ è erogata automaticamente dall'INPS qualora il soggetto abbia già beneficiato delle indennità previste dall'art. 15 e 15 bis del D.L. Ristori;
- ✓ se in precedenza il soggetto non ha richiesto alcuna indennità, è erogata dall'INPS previa presentazione della domanda da inviare entro il 30.4.2021.

Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Il Decreto Sostegni riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:

- dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
- in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori **devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021** (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni) **e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo**.

Inoltre **non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl** alla data di entrata in vigore del decreto.

Dipendenti a termine del turismo e degli stabilimenti termali

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

RIPRODUZIONE VIETATA



- a. titolarità nel periodo compreso **tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva **pari ad almeno 30 giornate**;
- b. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c. **assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.**

Altri lavoratori dipendenti e autonomi

L'INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA DI 2.400 EURO È RICONOSCIUTA ANCHE AI SEGUENTI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI **CHE HANNO CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO LA LORO ATTIVITÀ O IL LORO RAPPORTO DI LAVORO A CAUSA DEL COVID-19:**

- a. LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI E LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali **che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate nel medesimo periodo**;
- b. LAVORATORI INTERMITTENTI che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021**;
- c. LAVORATORI AUTONOMI, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) nel **periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021** siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
- d. INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, **non devono essere titolari di:**

- ✓ **contratto di lavoro subordinato** (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);
- ✓ **pensione diretta.**

Lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione ex-Enpals

La medesima indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- che abbiano **almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1.1.2019 e il 23.3.2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
- con **almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.1.2019 e il 23.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.**

Per i potenziali nuovi beneficiari, **le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'Inps entro il 30 aprile 2021. Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.**



Le indennità riconosciute da Sport e Salute S.p.A. al settore dello sport

Il Decreto Sostegni rinnova gli aiuti previsti per i collaboratori che operano in ambito sportivo dilettantistico e che percepiscono somme inquadrate nel regime dei compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m, TUIR.

Le **novità immediate** che si riscontrano per queste nuove indennità sono che:

- il bonus non è legato come in passato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi una tantum per l'anno 2021;
- l'importo non è fisso ma variabile e viene determinato in funzione dell'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2019 (saranno probabilmente la o le Certificazioni Uniche rilasciate nel corso del 2020 dai soggetti eroganti a comprovare il dato);
- la norma non prevede la possibilità di presentare nuove domande e ne deriva pertanto che gli aventi diritto al nuovo bonus, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità;
- la norma non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

L'indennizzo viene proporzionato all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno di imposta precedente all'emergenza da Covid-19 e ispirato a ragioni di equità al fine di *"discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)"*.

I beneficiari

L'indennità in favore degli sportivi è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.

La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), **che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.** Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

La misura dell'indennità

L'ammontare dell'indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all'attività sportiva nell'anno di imposta 2019 ed è pari a:

- ✓ **euro 3.600** per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;
- ✓ **euro 2.400** per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- ✓ **euro 1.200** per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziale

I requisiti



Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni:

- ✓ che abbiano **cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;**
- ✓ **che non siano percettori di altri redditi da lavoro** (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l'assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle FAQ di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale) inclusa l'indennità di disoccupazione;
- ✓ che **non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;**
- ✓ che **non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia** (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo Decreto Sostegni.

In merito al primo requisito la FAQ pubblicata da Sport e Salute, in occasione delle indennità di novembre, chiariva il concetto di:

- ⇒ **"cessazione"** si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del Covid;
- ⇒ **"sospensione"** si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del Covid-19;
- ⇒ **"riduzione"** si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD.

Va osservato che, a parte il caso della "cessazione" che risulta disciplinato dal provvedimento normativo, nulla si precisa con riferimento alla "sospensione" e alla "riduzione". Si ritiene, pertanto, che ai fini della fruizione del presente bonus 2021 sia necessario, al verificarsi delle restanti condizioni, verificare la "sospensione" e la "riduzione" con riferimento all'intero anno 2020. A tal proposito si ritiene che la "riduzione" possa essere verificata confrontando le Certificazioni Uniche rilasciate per l'anno 2019 e per l'anno 2020.

Erogazione dell'indennità

Sport e Salute S.p.A. provvederà, in linea con quanto fatto in precedenza, come segue:

- **i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020** (quindi, si ritiene di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) **riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità**, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute S.p.a. con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate;
- l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute S.p.A. gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per confermare con dichiarazione in autocertificazione ai sensi dell'articolo 445/2000 il possesso dei requisiti, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche, oppure per rinunciare, apponendo il flag nell'apposita casella.



SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2021 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE
FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2020

Diversamente dallo scorso anno, nel quale il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 fu prorogato senza sanzioni al 30 giugno 2020 a seguito della previsione contenuta nel Decreto "Cura Italia", il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2021 relativa all'anno 2020 scadrà – salvo proroghe ad oggi non previste - nel termine ordinario del 30 aprile 2021.

Vediamo pertanto quali sono le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2020 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell'attuale termine previsto dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del richiamato diritto.

La modifica delle regole per la detrazione

Come è noto, già a partire dal periodo d'imposta 2017, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse già a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- **il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;**
- **la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie - che **il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti:**

- **effettuazione dell'operazione (c.d. presupposto sostanziale)**
- **possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale)**

Maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"

Con l'articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il legislatore ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.

Comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998: "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [CHIARIMENTO AGENZIA: secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione. **Le indicazioni contenute nell'ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2020 solo nel 2021, ecco che la detrazione dovrà necessariamente**

RIPRODUZIONE VIETATA



avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2021 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2022) che scade ordinariamente al 30 aprile 2022. Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di "competenza" ma di ricezione.

Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2020 ma registrate dopo il 30 aprile 2021

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2020 e ricevuta con data "certa" nel 2020, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2021 entro il prossimo 30 aprile 2021, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione Iva 2021, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

Con la risposta n. 55/E/2019 l'Agenzia delle entrate è intervenuta in merito alle disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto Iva in tema di note di variazione. Secondo l'Amministrazione finanziaria non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una volta che siano decorsi i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione.

L'attuale versione del citato articolo 19, comma 1 prevede, infatti, che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (per individuare detto momento la circolare n. 1/E/2018 richiama i contenuti di seguenti documenti di prassi: la risoluzione n. 89/E/2002, la risoluzione n. 307/E/2008 e risoluzione n. 42/E/2009).

Ne deriva pertanto che, per le note di variazione, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto.

Questo aspetto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio "momento di ricezione" (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell'iva evidenziata nella nota di variazione della ragionevolezza.